



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 61 del 10 settembre 2021**

*Oggetto:*

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 - reiterazione dell'Ordinanza 22/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali" - Rettifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 12 agosto 2021

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Disposizioni

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Richiamati il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021, nonché il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei

siti inquinati” del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto, in particolare, l’articolo 191, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 - Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Richiamato il rapporto Iss n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto “Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2”;

Richiamato il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid-19”, approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1 aprile 2020 avente a oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali” e successive reiterazioni;

Ritenuto necessario procedere alla reiterazione dell'atto al fine di confermare disposizioni tecnico gestionali che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;

Ritenuto in particolare necessario confermare le disposizioni tecnico-gestionali di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta n. 22/2020 così come modificato con l'ordinanza n. 69/2020 e, successivamente, con l'ordinanza 113/2020;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- all'articolo 25 della legge regionale n. 25/1998 che richiede le convenzioni tra Ato nel caso di flussi interambito;

Vista altresì l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 14/11/2020 avente a oggetto "Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 - emergenza epidemiologica da Covid-19, misure per la gestione dei rifiuti" come modificata con Ordinanza del Presidente n. 114 del 23/11/2020, reiterata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 14/05/2021 e in ultimo con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 12/08/2021;

Considerato che si rende necessario rettificare l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 12/08/2021, abrogando il punto 4) del disposto, che prevede che i centri di raccolta di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e le stazioni ecologiche di cui all'art 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n.13/R siano chiusi al pubblico, in quanto disposizione abrogata dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 114 del 23/11/2020 e reinserita per mero errore materiale;

Per le motivazioni espresse in premessa, acquisiti i pareri di Arpat e della direzione regionale competente in materia di sanità in merito alla reiterazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1 aprile 2020;

### **REITERA**

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1 aprile 2020 avente a oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali" (già reiterata con ordinanza n. 69 del 1

luglio 2020 come modificata con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 23 novembre 2020, con ordinanza n. 120 del 24 dicembre 2020 e con ordinanza n. 54 del 11 giugno 2021) per un periodo di 3 mesi dalla data di approvazione del presente atto;

### **DISPONE**

1) che i rifiuti provenienti da strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio, vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto;

2) che i gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno all'Aato sede dell'impianto finale il conferimento dei rifiuti entro il giorno precedente al conferimento stesso, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti finali. Il gestore del servizio provvede a inviare all'Aato sede dell'impianto finale una rendicontazione settimanale dei viaggi e i quantitativi conferiti;

3) che le tre Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza secondo quanto disposto nell'Allegato 1.

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

### **RETTIFICA**

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 12 agosto 2021 avente a oggetto reiterazione Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 "Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006 -Emergenza epidemiologica da Covid-19, misure per la gestione dei rifiuti", abrogando il punto 4) del disposto che prevede che i centri di raccolta di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e le stazioni ecologiche di cui all'art 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n.13/R siano chiusi al pubblico.

Il presente atto non determina decorrenza di nuovi termini di efficacia rispetto a quanto già previsto nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60/2021;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e ai Presidenti e ai Direttori generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;

- ad Arpat;
- ai gestori del servizio rifiuti;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende Usl della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA  
Eugenio Giani

IL DIRETTORE  
Edo Bernini